

La rilevanza dell'approccio basato sul rischio nel processo di autovalutazione

7° Salone Antiriciclaggio
Roma, 21 novembre 2017

Francesca Vignini
Grant Thornton Consultants



Indice



Grant Thornton

An instinct for growth™

PREMESSA

- Chi siamo

EVOLUZIONE NORMATIVA

- Dalla III alla IV Direttiva

RISK ASSESSMENT

- La rilevanza della fase di identificazione

L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- I fattori di rischio



Grant Thornton

An instinct for growth™

Premessa
Chi siamo


Chi siamo

Grant Thornton in Italia e nel mondo



Grant Thornton Consultants è una società del gruppo Grant Thornton, specializzata in servizi di consulenza in materia di corporate governance, gestione dei rischi, regulatory compliance, consulenza manageriale e financial advisory.

A livello mondiale, il gruppo è una delle organizzazioni leader di società di revisione, assistenza fiscale e advisory. Le società, ad essa appartenenti, aiutano le imprese dinamiche ad esprimere la loro potenzialità di crescita, fornendo un'assistenza completa e innovativa.



Specializzati per settore:

- Automotive
- Consumer business
- Energy and chemicals
- Engineering & Construction
- **Financial services**
- Government & Healthcare
- Logistics and distribution
- Manufacturing
- Media, technology and entertainment
- Real estate & Hospitality
- Transportation



Our distinctive client experience sets us apart



US \$4.8bn
(2016 revenue)



47,000+
people



700+
offices



130+
countries



Grant Thornton

An instinct for growth™

Evoluzione normativa

Dalla III alla IV Direttiva

Approccio basato sul rischio

III Direttiva 2005/60/CE

Considerando (22)

Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un **approccio basato sul rischio**, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Articolo 8, comma 2

Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti nel paragrafo 1, ma **possono calibrare tali obblighi in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione** di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



Approccio basato sul rischio

III Direttiva 2005/60/CE

Art. 20 d. lgs. 231/2007

1. Gli **obblighi di adeguata verifica** della clientela sono assolti **commisurandoli al rischio** associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la **valutazione del rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
 - a) con riferimento al **cliente**: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
 - b) con riferimento all'**operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale**: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.



Approccio basato sul rischio

Raccomandazioni

Financial Action Task Force



1. Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio

I Paesi devono identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti e **adottare misure** (tra cui la designazione di un'autorità o di un meccanismo per coordinare le azioni volte alla valutazione dei rischi), e dedicare risorse, al fine di assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. **Sulla base di tale valutazione, i Paesi devono applicare un approccio basato sul rischio** per garantire che le **misure** volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo siano **proporzionali ai rischi effettivamente individuati**. **Tale approccio deve costituire il fondamento essenziale** dell'efficace allocazione di risorse nell'ambito dei regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e assicurare l'attuazione di misure basate sulla valutazione dei rischi specifici per ciò che attiene a tutte le Raccomandazioni GAFI. Ove individuino rischi maggiori, i Paesi devono garantire che i rispettivi regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo vi facciano fronte in maniera adeguata. Qualora, invece, individuino rischi minori, i Paesi possono decidere di autorizzare, a determinate condizioni, misure semplificate per alcune delle Raccomandazioni GAFI.

I Paesi devono obbligare le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non finanziarie designate a identificare, valutare e adottare azioni efficaci atte a mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposte.

Approccio basato sul rischio

IV Direttiva 2015/849



Considerando (22)

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un **approccio olistico basato sul rischio**. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull'Unione e su coloro che vi operano.

Approccio basato sul rischio

IV Direttiva 2015/849



Art. 2 d. lgs. 231/2007 – Finalità e principi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali **misure sono proporzionate al rischio** in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e **la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.**



Grant Thornton

An instinct for growth™

Risk Assessment

*La rilevanza della fase di
identificazione*

Risk Assessment

I soggetti obbligati



Intermediari bancari e finanziari	Operatori finanziari	Professionisti	Altri operatori non finanziari	Prestatori servizi di gioco
<ul style="list-style-type: none">• Banche, Poste Italiane S.p.A., Cassa DD.PP• IMEL e IP• SIM, SGR,• SICAV e SICAF• Agenti di cambio• Intermediari ex 106• Imprese di assicurazioni (art. 2, co. 1 CAP)• Intermediari assicurativi• Soggetti eroganti micro credito• Confidi e soggetti ex art 112 TUB• Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria• Società fiduciarie ex art 106 TUB• Intermediari con sede legale in altro Stato membro, stabiliti SENZA succursale in Italia	<ul style="list-style-type: none">• Società fiduciarie diverse da art 106 TUB• Mediatori creditizi• Agenti in attività finanziaria• Cambia valuta	<ul style="list-style-type: none">• Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro• CAF, patronati e altri soggetti che esercitano attività in materia di contabilità e tributi• Notai e avvocati• Revisori legali e società di revisione legale	<ul style="list-style-type: none">• Prestatori di servizi relativi a trust• Esercenti attività di commercio di cose antiche• Esercente attività di case d'asta e gallerie d'arte• Operatori professionali in oro• Agenti di mediazione immobiliare• Esercenti attività di custodia e trasporto valori• Esercenti attività di mediazione civile• Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti• Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	<ul style="list-style-type: none">• Operatori di gioco on line• Operatori di gioco su rete fisica• Gestori di case di gioco

Risk Assessment


Le indicazioni dei regulators



- **GAFI - Linee Guida per l'approccio basato sul rischio nel settore bancario – ottobre 2014**
- **Comitato di Sicurezza Finanziaria - Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – 2014**
- **Banca d'Italia - Lettera alle banche – ottobre 2015**
- **ESA - Orientamenti congiunti sulla vigilanza basata sul rischio – aprile 2017**
- **ESA - Linee Guida sui fattori di rischio – giugno 2017**
- **Guardia di finanza - Circolare n.210557 – luglio 2017**

Risk Assessment

Le fasi del processo di autovalutazione



Risk Assessment

Le fonti di informazione

Costituisce una fase importante del processo e richiede il coinvolgimento di molte funzioni all'interno della struttura del soggetto obbligato.

Fonti esterne

- relazioni redatte da organismi internazionali
- National Risk Assessment
- pubblicazioni Banca d'Italia-UIF
- studi accademici
- stampa specializzata

Fonti interne

- pianificazione strategica, linee di business (natura, dimensione e complessità)
- catalogo prodotti
- volume e ammontare delle transazioni
- canali distributivi
- distribuzione geografica della clientela

Fattori di rischio





Grant Thornton

An instinct for growth™

L'identificazione del rischio

I fattori di rischio

I fattori di rischio



Cliente

- Attività economica o professione
- Reputazione
- Comportamento

Paese e Area Geografica

- Paese di residenza
- Principale centro di affari
- Legami personali rilevanti

I fattori di rischio



Prodotti e servizi

- Trasparenza o opacità
- Complessità
- Valore

Canali distributivi

- Distribuzione a distanza
- Distribuzione tramite terzi

I fattori di rischio

Specificità per categoria di soggetti



Analisi Nazionale del rischio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Soggetti e operatori finanziari	Rischio specifico	Presidi	Vulnerabilità relativa
Banche e Poste Italiane	Elevato	Mediamente adeguati	Abbastanza significativa
SIM, SGR, SICAV, ex 106	Elevato	Mediamente adeguati	Abbastanza significativa
Intermediari assicurativi	Meno elevato	Poco adeguati	Poco significativo
Imprese assicurative	Elevato	Adeguati	Poco significativo
Fiduciarie cd statiche	Molto elevato	Abbastanza adeguati	Molto significativa
IMEL e IP	Molto elevato	Poco adeguati	Molto significativa
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi	Medio	Adeguati	Poco significativa
Cambiavalute	Trascurabile	Poco adeguati	Poco significativa

I fattori di rischio

Specificità per categoria di soggetti




Analisi Nazionale del rischio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Operatori non finanziari	Rischio specifico	Presidi	Vulnerabilità relativa
Professionisti	Elevato	Poco adeguati	Molto significativa
Revisori legali	Trascurabile	Adeguati	Non significative
Consulenti del lavoro	Trascurabile	Poco adeguati	Poco significative
Settore del gioco	Elevato	Poco adeguati	Molto significativa
Compro oro	Elevato	Poco adeguati	Molto significativa
Agenzie immobiliari	Elevato	Poco adeguati	Molto significativa
Pubblica Amministrazione	Non è stata oggetto di analisi		

I fattori di rischio

Imprese di Investimento




Clientela costituita prevalentemente da altre istituzioni finanziarie stabilite in UE

Non sono consentiti pagamenti tramite terze parti

Se si consente al cliente di operare autonomamente questi può effettuare investimenti non economici


Esecuzione di pagamenti tramite terze parti

Richieste di rimborso di investimenti a lungo termine subito dopo l'investimento iniziale



I Fattori di Rischio

Banche retail




La clientela è costituita prevalentemente da clienti «storici» con operatività a basso rischio ML/TF

La banca opera prevalentemente con finanziamenti di importi bassi e destinati solo a specifiche categorie di clienti

La banca accetta collateral situati all'estero, soprattutto se in Paesi in cui è difficile accertare l'identità del garante o la legittimità della garanzia


Clientela residente maggiormente all'estero

La banca opera prevalentemente senza la presenza fisica del cliente



I Fattori di Rischio

Assicurazioni



I prodotti non hanno elementi di investimento

La riscossione è possibile solo al verificarsi di specifici eventi


Non sono previsti riscatti a breve o medio termine

La distribuzione avviene solo tramite altri intermediari

Sono consentiti pagamenti in contante o da terze parti non identificate o overpayment


Il prodotto è negoziabile o utilizzabile come collateral

I prodotti vengono distribuiti solo tramite agenti o con tecniche di comunicazione a distanza




I Fattori di Rischio

Collocatori di OICR




Fondi aperti, con limiti massimi di investimento
Fondi istituzionali
Fondi sottoscrivibili solo tramite intermediari UE o in Paesi «equivalenti»

I fondi sono destinati ad un limitato numero di investitori (es fondi privati)
E' previsto la possibilità di uscire dal fondo subito dopo la sottoscrizione senza applicazione di commissioni
Il fondo investe in settori ad alto rischio o in Paesi ad alto rischio



I Fattori di Rischio

Money Transfer




Sono consentite solo operazioni disposte su o provenienti da conti tenuti presso altri intermediari UE o di Paesi «equivalenti»

Gli agenti sono intermediari UE o di Paesi «equivalenti»

Sono permesse operazioni in contante

La clientela opera prevalentemente con Paesi terzi «non equivalenti»

Il MT utilizza una vasta rete di agenti situati in diversi Paesi





Grant Thornton

An instinct for growth™

Grazie per l'attenzione